

La suddetta presentazione della dichiarazione sommaria di entrata è facoltativa.

Se, conformemente al paragrafo 1, la dichiarazione sommaria di entrata non è presentata, l'analisi del rischio di cui all'articolo 184 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 è effettuata dalle autorità doganali, al più tardi al momento della presentazione delle merci al loro ingresso sul territorio doganale della Comunità, se necessario, sulla base della dichiarazione di deposito temporaneo o della dichiarazione in dogana relativa alle suddette merci o sulla base di qualsiasi altra informazione per esse disponibile.

Qualora, conformemente al paragrafo 1, non sia presentata la dichiarazione sommaria di entrata, si applicano le disposizioni relative alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2913/92 e alla parte I, titolo VI del regolamento (CEE) n. 2454/93 nella formulazione vigente il 30 giugno 2009.

Articolo 2

Dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010 la presentazione della dichiarazione sommaria di uscita di cui all'articolo 592 *septies*, paragrafo 1, all'articolo 842 *bis* e all'articolo 842 *ter* del regolamento (CEE) n. 2454/93 non è più obbligatoria.

La suddetta presentazione della dichiarazione sommaria di uscita è facoltativa.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2009.

Se, conformemente al paragrafo 1, la dichiarazione sommaria di uscita non è presentata, l'analisi del rischio di cui all'articolo 842 *quinquies*, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 è effettuata dalle autorità doganali, al più tardi al momento della presentazione delle merci all'ufficio doganale di uscita, se necessario, sulla base delle informazioni disponibili per le suddette merci.

Qualora, in conformità con il paragrafo 1, non sia presentata la dichiarazione sommaria di uscita, la riesportazione è notificata alle autorità doganali in conformità dell'articolo 182, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 nella versione vigente il 30 giugno 2009.

Articolo 3

L'articolo 285 *bis*, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 può essere applicato fino al 31 dicembre 2010 per gli esportatori autorizzati che beneficiano di questa dispensa alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che l'ufficio doganale di uscita si trovi nello stesso Stato membro dell'ufficio doganale di esportazione e riceva le informazioni necessarie all'uscita delle merci.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione

